



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale n.770 del 09.07.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di viale Cavaleggeri D'Aosta n.11. ID. /25

IL SINDACO

Considerato lo sciame sismico iniziato il giorno 13.03.2025 alle ore 1:25 e caratterizzato da eventi sismici di particolare intensità (magnitudo massima $M_d = 4.6 \pm 0.3$);

Premesso che L'immobile di viale Cavaleggeri D'Aosta n.11, colpito da dissesto, è stato oggetto di verifica da parte di tecnici abilitati alla compilazione delle schede AeDES, il resoconto della Scheda Aedes n.262348 acquisita il 01/05/2025 con PG/2025/397894, riporta il seguente giudizio di agibilità: B ovvero Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I. In particolare la Scheda rileva: *"- lesioni di media entità sui tramezzi delle unità immobiliari interno 29, piano 1° scala B, e interno 23 piano 5° scala A; - dissesto all'ornia porta di accesso all'unità immobiliare interno 20, 4° piano scala A - lesioni alle murature dei torrini di entrambe le scale; - distacco di intonaco dalle facciate lato cortile interno; - risultano inagibili le unità immobiliari della scala A, int. 23 piano 5° e int. 20 piano 4°, e l'unità della scala B, int. 29 piano 1°; - risultano non praticabili le aree cortilizie interne per una distanza di 2 metri dalle facciate. Risultano necessari i seguenti interventi: 1) la riparazione dei danni rilevati per gli immobili dichiarati inagibili; 2) la rimozione dell'intonaco pericolante sulle facciate prospicienti il cortile interno e la delimitazione della fascia sottostante ."*

Rilevato che agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo relativo ai dissesti sopra indicati.

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere ad eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al PRG, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente

ORDINA

Al Condominio di viale Cavalleggeri D'Aosta n.11, omissis.

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" gli affacci delle facciate prospicienti il cortile interno e le relative aree sottostanti.
- A non praticare né far praticare le aree in adiacenza alle lesioni alle murature dei torrini di entrambe le scale.
- A non praticare né far praticare le unità immobiliari della scala A, int. 23 piano 5° e int. 20 piano 4°, e l'unità della scala B, int. 29 piano 1°.
- ad effettuare le immediate misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione di un accurata verifica tecnica di tutte le facciate dell'immobile, ai dissesti rilevati nelle unità immobiliari della scala A, int. 23 piano 5° e int. 20 piano 4°, e l'unità della scala B, int. 29 piano 1°, alle lesioni rilevate nei torrini di entrambe le scale 3, alle facciate prospicienti le aree cortilizie interne, con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi in ottemperanza al *Regolamento edilizio* e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

I soggetti destinatari del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, sono tenuti a presentare, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, Aree tematiche Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini - Servizio Sicurezza Abitativa, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità.

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

